

Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 5/2024 del 02-01-2024

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Nona Sezione Civile

In persona dei magistrati: Dott. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] Giudice Ausiliario - [REDACTED] ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel processo di appello iscritto al numero [REDACTED] del ruolo generale degli affari civili contenziosi della Corte di Appello di Napoli dell'anno 2020, avverso la sentenza del Tribunale di [REDACTED] numero [REDACTED] pubblicata in data 27 aprile 2020 e notificata il 20 settembre 2020, avente a oggetto responsabilità ex art. 2051 cc e vertente tra [REDACTED] "[REDACTED] d [REDACTED], [REDACTED] (cf [REDACTED]) in persona dell'amministratore pro tempor", Avv. [REDACTED] rappresentato e difeso dall'Avv. [REDACTED] (cf non indicato) e, elettivamente domiciliato nello studio del difensore in [REDACTED] d giusta mandato alle liti in calce all'atto di citazione in appello e delibe , dell'[REDACTED] del 17 settembre 2020 (per le comunicazioni: fax [REDACTED] - pec [REDACTED]); appellante e [REDACTED] (cf [REDACTED]), in persona dei legac rappresentanti [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] rappresentata e difesa dall'Avvli [REDACTED] (cf [REDACTED]), elettivamente domiciliata in [REDACTED] [REDACTED], nello studio del difensore, giusta procura generale alle liti per att , [REDACTED] [REDACTED], Racc. [REDACTED], del 18 dicembre 2014 (per le comunicazionio fax [REDACTED] - pec [REDACTED]); appellata nonché [REDACTED] (cf [REDACTED]), rappresentat: e difeso dall'Avv. [REDACTED] (cf [REDACTED]) e dall'Avv. [REDACTED] (cf o elettivamente domiciliato in [REDACTED] [REDACTED], nello studio dei difenso r) giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello (pe i le comunicazioni: pec [REDACTED] - fax [REDACTED] - [REDACTED] - fax [REDACTED]-[REDACTED]) r appellato nonché [REDACTED] (cf [REDACTED]), rappresentata e difesa dall'Avv; [REDACTED] (cf [REDACTED]), elettivamente domiciliata in Napoli, [REDACTED] - [REDACTED] - nel . studio del difensore giusta mandato alle liti in calce alla comparsa lo costituzione in appello (per le comunicazioni: pec [REDACTED] - fax [REDACTED] di appellata-appellante incidentale [REDACTED] ; All'udienza del 21 novembre 2023 le parti concludevano come da att difensivi e insistevano per l'accoglimento delle rispettive domande.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

██████████ con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis cpc, adiva il Tribunale di ██████████ al fine di ottenere da ██████████ e ██████████ il risarcimento dei danni patiti a seguito dell'allagamento dell'immobile di sua proprietà per infiltrazioni di acqua provenienti dall'appartamento sovrastante di proprietà ██████████ le cui cause e consistenza erano già stati oggetto di accertamento tecnico preventivo. ██████████ si costituiva in giudizio o resistendo alla domanda e chiedeva essere autorizzato a convenire in giudizio ██████████ spa che lo assicurava per la responsabilità civile, rimaneva contumace.

Autorizzata la chiamata in causa, ██████████ si costituiva eccependo l'inoperatività della garanzia e chiedeva, comunque, il rigetto della domanda.

Il Tribunale all'udienza di trattazione concedeva i termini di cui all'art. 183 cpc e, all'esito, ammetteva la prova testimoniale.

Espletata la prova orale, acquisiti i documenti, in particolare la relazione di consulenza tecnica svolta in sede ██████████ contraddittorio tra le parti, il giudice concedeva i termini di cui all'art. 190 cpc e con il gravato provvedimento, sulla scorta delle conclusioni del ctu ritenute condivisibili, accoglieva la domanda tanto nei confronti del ██████████ poiché parte delle infiltrazioni di acqua erano provenute da parti comuni, quanto di ██████████ giacché si era accertato che se l'infitto del di lei appartamento fosse stato regolarmente chiuso nel corso del ██████████ temporale, si sarebbe contribuito a evitare le infiltrazioni, condannandoli, in solido, alla refusione dei danni in favore di ██████████ quantificati in € 10.240,74, nonché alla refusione delle spese di lite. Il Tribunale rigettava la domanda di garanzia poiché l'evento non era coperto dalla polizza, con conseguente condanna del ██████████ alla refusione delle spese di lite in favore della compagnia di assicurazione. Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 20 ottobre 2020, il ██████████ proponeva impugnazione avverso il provvedimento invocandone l'integrale riforma, rassegnando le seguenti conclusioni: "in riforma della sentenza n. ██████████ del 27 aprile 2020 resa dal Tribunale di ██████████ nell'ambito del giudizio civile rubricato al n. ██████████/2014 del R.G. Tribunale di ██████████ voglia rigettare la domanda di condanna al risarcimento dei danni formulata nei confronti del ██████████ in persona dell'amministratore p.t. dal signor ██████████ da egli patiti a seguito dell'evento dell'11 giugno 2011.

In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda nei confronti del [REDACTED] odierno appellante [REDACTED] manlevare e tenere indenne esso [REDACTED] e condannare al risarcimento dei danni la compagnia di assicurazioni [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore tenuta in virtù del riconosciuto rapporto di garanzia. Con vittoria di spese di primo e secondo grado”.

Con comparsa depositata il 22 marzo 2021, si costituiva in giudizio [REDACTED] chiedendo il rigetto dell'appello con riguardo alla domanda subordinata di manleva formulata dal [REDACTED] nei propri confronti. Con comparsa depositata il 25 marzo 2021, si costituiva [REDACTED] eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per tardività, giusta il mancato rispetto del termine di cui all'art. 702 quater cpc, nel merito ne chiedeva il rigetto.

Infine, con comparsa depositata il 29 marzo 2021, per l'udienza in citazione fissata per il 27 aprile 2021, si costituiva in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: “1. dichiarare valida ed operativa la polizza assicurativa e per l'effetto manlevare la signora [REDACTED] da ogni eventuale esborso economico; 2. Accertare e dichiarare la ricorrenza dell'esimente ex art 2051 cc e per l'effetto dichiarare che nulla deve la comparsa [REDACTED] 3. Dichiarare la esclusiva responsabilità dell'appellante condominio nella causazione dei danni subiti dall'appartamento del sig. [REDACTED] e per l'effetto condannare il [REDACTED] al completo risarcimento dei danni escludendo la signora da ogni e qualsiasi responsabilità”, spiegando, dunque, appello incidentale avverso il provvedimento.

Ritualmente instaurato il contraddittorio, il processo veniva trattenuto in decisione all'udienza del 31 gennaio 2023 e, all'esito del deposito delle comparse e memorie di replica conclusionali, rimesso sul ruolo poiché il fascicolo d'ufficio del precedente grado, più volte richiesto, non era pervenuto alla Corte e le parti, all'uopo invitate, non avevano provveduto a ricostruirlo, con particolare riguardo alla relazione di [REDACTED] indispensabile ai fini di una corretta valutazione delle censure mosse.

La difesa del [REDACTED] depositava telematicamente la relazione di consulenza in data 20 novembre 2023 e, all'udienza del 21 novembre 2023, sulle conclusioni dei difensori come da verbale e rinuncia alla concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc, la Corte tratteneva la

causa in decisione. La preliminare eccezione di tardività dell'appello non è fondata.

Il giudizio di primo grado è stato introdotto con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis cpc e all'udienza di trattazione il giudice ha concesso i termini di cui all'art. 183 cpc, mutando, dunque, il rito, tant'è che anche la fase decisoria si è svolta secondo il paradigma dell'art. 190 cpc. Il termine per impugnare, dunque, va individuato, secondo le disposizioni del [REDACTED] del [REDACTED] di rito, a mente dell'art. 702 ter cpc, in quello di cui agli artt. 325 e ss cpc, decorrente nel caso di specie dalla notifica del provvedimento il 20 settembre 2020, e non già quello di cui all'art. 702 quater cpc. Può, quindi, procedersi all'esame del gravame. [REDACTED] principale formula tre motivi di impugnazione così rubricati: 1) Della forza maggiore; 2) Del difetto di copertura assicurativa; 3) Sul quantum.

Con primo motivo di appello il [REDACTED] censura la sentenza nella parte in cui, pur richiamando le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, il primo giudice non tiene conto che proprio l'ausiliario, come del resto dato atto nella decisione, afferma, con riguardo all'evento atmosferico che aveva dato causa all'allagamento, che "(...) I dati forniti dall'aeronautica militare di [REDACTED] (cfr. dati pluviometrici) segnalano lo storico nubifragio che alle ore 13 dell'11 giugno 2011 allagò la città di [REDACTED] quando, in 45 minuti caddero 56,5 mm. di pioggia", laddove la sola definizione "storico nubifragio" confermerebbe la sussistenza del caso fortuito, esimente la responsabilità del [REDACTED]. Erroneamente, poi, il tribunale aveva ritenuto accertate condotte idonee a configurare una corresponsabilità del [REDACTED] attribuendo rilevanza causale alla presenza di aghi di pino nelle gronde, giacché l'evento andava ascritto al comportamento omissivo di [REDACTED] la quale aveva lasciato aperto l'infisso e non aveva correttamente mantenuto lo scarico presente sul terrazzo. Infine, occorre tenere conto che il ctu, pur ipotizzando la presenza di aghi di pino nelle gronde, aveva chiarito che l'impianto di scarico non aveva funzionato a causa della massa solida dovuta alla grandine, che cagionava il tracimare delle acque dal tetto di copertura sul terrazzo [REDACTED]. In ogni caso, l'eccezionale afflusso di acqua durante il temporale non avrebbe potuto essere smaltito dalle gronde per le quali la sezione di tubo è parametrata rispetto alla superficie di copertura a condizioni normali di piovosità.

Il motivo è fondato. ■■■ del giudice, dopo accurati sopralluoghi e accertamenti, ha concluso che i danni provocati all'immobile di proprietà ■■■ furono causati dall'allagamento dell'appartamento o sovrastante di proprietà ■■■. La causa dell'allagamento è stata individuata nelle avverse condizioni metereologiche il giorno dell'evento, ritenendo che la quantità di acqua riversatasi all'interno dell'appartamento ■■■ non fosse stata di 56,5 mm ma due o tre volte superiore, sommandosi alle eccezionali piogge l'acqua proveniente dalla copertura a causa delle gronde ostruite, sia per la probabile presenza di aghi di pino - desunta dai rilievi fotografici in atti di pochi giorni successivi al nubifragio e presenti, altresì, nel corso del sopralluogo - che per la grandine (pag. 14 relazione).

Il ctu, però, ha concluso che ove gli infissi dell'immobile ■■■ fossero stati chiusi essi avrebbero totalmente impedito all'acqua di riversarsi all'interno dell'appartamento. ■■■. Giovenale ha, infatti, effettuato prove in loco verificando la tenuta degli infissi con getto di acqua a spruzzo sulla vetrata per un tempo prolungato (pag. 12), specificando, quindi che, in assenza di prova che gli infissi fossero rotti, come confermato anche dai nuovi proprietari i quali dichiaravano di non aver effettuato alcuna manutenzione, esclusa qualsiasi altra ragione tecnica, l'allagamento andava ascritto puramente e semplicemente all'apertura dello stesso che non aveva bloccato il passaggio dell'acqua.

Per un profilo, dunque, la rilevante quantità di acqua caduta nel corso del nubifragio, come risulta dalle tabelle dei dati pluviometrici allegata alla consulenza, i quali prendono in esame gli anni dal 2004 al 2013, e la presenza di grandine, anch'essa caduta nel corso dell'evento meteorologico, appaiono già da sole cause sufficienti a cagionare un mancato perfetto funzionamento delle gronde di raccolta delle acque dal tetto, mentre, per altro aspetto, le prove tecniche svolte e dall'ausiliario conducono a concludere che la mancata chiusura degli infissi da parte di ■■■ abbia avuto efficienza causale esclusiva nella produzione dell'evento dannoso, dovendo, in conclusione, ritenersi sussistente nei confronti del ■■■ l'esimente del caso fortuito, costituito - nel caso concreto - dalla condotta della ■■■ con assorbimento degli altri motivi di gravame. ■■■ incidentale invoca, a sua volta, con primo motivo di censura, l'esimente del caso

fortuito per l'imprevedibilità ed eccezionalità dell'evento atmosferico, argomentando, altresì, con terzo motivo di gravame, che l'altezza della paratia esterna dell'infisso, di 60 mm, avrebbe comunque e impedito all'acqua di riversarsi all'interno dell'appartamento, allagatosi, invece, per la maggiore quantità di acqua, rispetto ai 56,5 mm di pioggia caduti durante il nubifragio, proveniente dal tetto, non ravvisandosi, quindi, alcuna responsabilità a suo carico, anche tenuto conto che non è infrequente lasciare le finestre aperte nel mese di giugno, comportamento che rientra tra le normali condizioni di utilizzo della casa.

Le censure non possono trovare accoglimento.

La difesa dell'appellante incidentale non ha compiutamente censurato il passaggio motivazionale della sentenza con il quale il Tribunale ha rilevato che il carattere eccezionale di un fenomeno naturale, nel senso di una sua ricorrenza saltuaria anche se non frequente, non è sufficiente di per sé solo a configurare esimente, in quanto non se ne esclude la prevedibilità in base alla comune esperienza, gravando sul custode l'onere della prova di dimostrare che le piogge in questione erano state da sole causa sufficiente dei danni, nonostante, con riguardo alla posizione di [REDACTED] l'attenzione e diligenza nell'assicurarsi che l'infisso del terzo piano fosse regolarmente e doverosamente chiuso. La condotta tenuta dalla [REDACTED] la quale ha lasciato aperti gli infissi, non può considerarsi come normale condizione di utilizzo della casa, tenuto conto che rientra tra le comuni regole di prudenza chiudere porte e finestre in caso di vento e pioggia, comportamento che se correttamente posto in essere - come evidenziato dal consulente tecnico - sarebbe stato sufficiente ad evitare l'evento, da attribuirsi, quindi, al particolare stato della cosa al momento del fatto con conseguente responsabilità del proprietario.

Non giova alla [REDACTED] la domanda di garanzia, pur riproposta dal [REDACTED] e invocata dalla [REDACTED] in proprio favore con secondo motivo di impugnazione, poiché correttamente il Tribunale ha ritenuto che la tipologia di danno non fosse ricompresa nella garanzia prestata. Difatti, contrariamente a quanto argomentato sia dall'appellante e principale che dall'appellante incidentale, i danni cagionati da uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria, vento e cose da esso asportate, nonché da precipitazioni atmosferiche, sono risarcibili a "a

condizione che gli effetti prodotti da tali eventi siano riscontrabili su di una pluralità di enti limitrofi assicurati e non assicurati", con la precisazione che "Si intendono compresi i danni da bagnamento di parti interne al fabbricato a condizione che siano causati direttamente da precipitazioni atmosferiche penetrate attraverso rotture, brecce o lesioni, cagionate al tetto, alle pareti od ai fissi ed infissi dalla violenza degli eventi anzidetti" (parte seconda, danni da eventi speciali), non ricorrendo, nel caso di specie, oltre alla riscontrabilità su di una pluralità di enti limitrofi, la penetrazione di precipitazioni atmosferiche attraverso rotture, brecce, o lesioni cagionate dalla violenza degli eventi.

La difesa respinta la doglianza, proposta con quarto motivo di censura, afferente alla responsabilità esclusiva del [REDACTED] per le ragioni sopra esposte in ordine all'efficienza causale esclusiva della condotta della [REDACTED]. In conclusione, l'appello principale va accolto e quello incidentale respinto.

La riforma della sentenza, quanto alla responsabilità del [REDACTED] impone altresì che le spese di lite del primo grado di giudizio in favore dell'attore nonché quelle di cui liquidate in sede di appello vengano poste a carico di [REDACTED] mentre [REDACTED] dovrà rifondere le spese in favore del [REDACTED] in pari misura.

Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in assenza di specifica, sulla base dei criteri di cui al dm 55/2014 e ss modifiche, dunque, tenuto conto del valore della lite, € 10.000,00 circa, dell'attività svolta dalle parti e della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate e risolte, con riguardo ai valori minimi del corrispondente scaglione tariffario da € 5.201,00 a € 26.000,00, determinandole, in € 2.906,00, a carico di [REDACTED] e [REDACTED] in solido, in favore del [REDACTED] a carico di [REDACTED] in favore di [REDACTED] con distrazione in favore degli Avv.ti [REDACTED] e [REDACTED] dichiaratisi antistatari, nonché, a carico del [REDACTED] e [REDACTED] in solido, in favore di [REDACTED] oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge.

Al rigetto dell'appello incidentale consegue l'onere di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, [REDACTED] di Giurisprudenza.

PQM

la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale avverso la sentenza del Tribunale di ██████ numero ██████ pubblicata il 27 aprile 2020, proposto da ██████ ██████ 1, ██████ nonché sull'appello incidentale proposto da ██████ così dispone: 1) accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna al risarcimento dei danni, nella misura di € 10.240,74, oltre interessi, in favore di ██████ nonché alla refusione delle spese di lite di primo grado e di ctu, così come già liquidate dal Tribunale; condanna alla refusione delle spese del grado in favore di ██████ ██████ 1, in persona dell'██████ pro tempore, liquidate in € 4.835,00, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge; conferma nel resto; 2) rigetta l'appello incidentale; 3) condanna ██████ e ██████ in solido, alla refusione in favore di ██████ 1, ██████ in persona dell'██████ pro tempore, delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in € 2.906,00, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge; condanna ██████ alla refusione in favore di ██████ delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in € 2.906,00, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge, distratte in favore dei difensori, Avv.ti ██████ e ██████ dichiaratisi antistatari; condanna ██████ e ██████ in solido, alla refusione in favore di ██████ spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in € 2.906,00, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge; 4) dà atto della sussistenza nei confronti dell'appellante incidentale dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, ██████ delle ██████ di Giustizia.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 28 dicembre 2023
Il Giudice Ausiliario estensore ██████ avv. ██████ de ██████ dott. ██████